



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

## I Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali

N. 458/211-5-2005 di prot.

Roma, 28 DIC. 2015

**OGGETTO:** AZIONE DI COMANDO E GOVERNO DEL PERSONALE.

**AI COMANDI DIPENDENTI  
FINO A LIVELLO STAZIONE (COMPRESO)**

**LORO SEDI**

### RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

- |  |
|--|
| a. Artt. 1346, 1353, 1358 e 1359 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare".  |
| b. Art. 725 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare".   |
| c. N. 417 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri.   |
| d. Circolare n. 050003-5/C1-D-7-1/Pers-BAC di prot., datata 28 ottobre 2003, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri I Reparto - SM - Ufficio Personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri. |
| a. Parere della III Sezione del Consiglio di Stato n. 3053/02 del 18 febbraio 2003.  |
| b. Parere della III Sezione del Consiglio di Stato n. 5287/03 del 12 ottobre 2004.   |
| c. Parere della III Sezione del Consiglio di Stato n. 5286/03 del 19 ottobre 2004.   |
| d. Pareri della III Sezione del Consiglio di Stato n. 2011/07 e 2055/07 del 24 luglio 2007.  |
| e. Parere della III Sezione del Consiglio di Stato n. 2009 del 24 marzo 2009.  |
| f. Parere della II Sezione del Consiglio di Stato n. 844/14 del 13 marzo 2014.   |

Gli "atti di esortazione e d'indirizzo" rivolti al personale dipendente costituiscono una modalità di esercizio dell'azione di comando. Non vi è alcun dubbio che gli eventuali "interventi" esortativi scritti non possano costituire, né nel linguaggio, né nei contenuti, né nelle conseguenze, rilievi disciplinari atipici; l'ordinamento militare individua, infatti, tassativamente, a tal fine, specifici istituti giuridici e connesse procedure, come costantemente affermato nelle pronunce della giustizia amministrativa. Ciononostante, nella prassi, la c.d. "riservata personale" (denominazione che definisce unicamente il modo di trasmissione dell'esortazione scritta, appunto "alla persona") è non di rado erroneamente utilizzata anche per stigmatizzare fatti suscettibili di vaglio in sede disciplinare, con evidente impropria commistione di finalità e contenuti e con il risultato che l'originale intendimento di sensibilizzazione e stimolo non sia conseguito e sia invece raggiunto l'obiettivo opposto di amarezza e doglianza dei destinatari.

È per questo che ritengo necessario intervenire sull'argomento affinché l'azione di comando risulti a ogni livello orientata al meglio.

Anzitutto, per quanto concerne le consentite finalità di "esortazione" e "indirizzo", la forma scritta deve essere considerata del tutto residuale, a fronte del dovere di ciascun superiore gerarchico di privilegiare, nell'esercizio dell'azione di comando e nel governo del personale, il rapporto immediato e diretto con i militari, così da favorirne la più convinta e consapevole adesione al servizio. Proprio in ragione di tale imprescindibile esigenza, il colloquio deve assurgere a regola costante e ineludibile soprattutto quando ci si rivolga a militari direttamente dipendenti e specie ai minori livelli ordinativi.

Più in generale, la "capacità di ascolto e di dialogo" che deve caratterizzare un'azione di comando moderna, sensibile e al passo dei tempi, comporta la necessità che qualsiasi comandante prediliga un confronto franco e immediato con i propri collaboratori, allo scopo di favorire la comprensione delle criticità emerse nel servizio o in altre situazioni che possono riflettersi su di esso. Questo rapporto diretto rende ogni indirizzo più chiaro e ben accetto, perché si inserisce in un dialogo nel quale il comandante e il dipendente possono, con partecipazione ed empatia, condividere le soluzioni che consentono di superare le difficoltà riscontrate.


Per contro, qualora dalla constatazione di un disservizio emerga l'utilità - a fattori comune - di impartire specifiche linee d'indirizzo ai reparti dipendenti, è opportuno, e finanche necessario, che il comandante adoperi la forma scritta, perché le sue direttive siano esplicite, ben conoscibili e chiare per tutti. Rispetto all'evidente dovere da parte di tutti i superiori gerarchici di intervenire con l'obiettivo prioritario di migliorare l'esecuzione e i risultati del servizio, dev'essere, ancora una volta, naturalmente residuale l'opportunità di rivolgere inviti ed esortazioni a singoli militari.

Pertanto, eventuali esortazioni scritte dovranno essere bandite ai minori livelli ordinativi laddove sia possibile il diretto, frequente contatto personale tra comandante e subordinato e, negli altri casi, potranno essere dirette a singoli militari soltanto se siano motivate da assoluta necessità e sia obiettivamente impossibile intervenire con un colloquio diretto per commentare gli aspetti del servizio oggetto dell'azione di indirizzo.

In ogni caso, queste residuali comunicazioni scritte:

- dovranno essere protocollate nella categoria e nella specialità riguardante l'aspetto del servizio per il quale viene esercitata l'azione di indirizzo, che dovrà essere indicato come "oggetto" dell'atto (es.: "Servizi esterni di controllo del territorio"), risultando pertanto esclusa la possibilità di utilizzare l'espressione "riservata personale";
- potranno essere formulate, con rigorosa attenzione, con i soli contenuti dell'"invito" e della "esortazione", evitando espressioni di biasimo che possano assumere anche marginalmente la connotazione di "richiamo";
- saranno destinate esclusivamente all'interessato (e, quindi, non "per conoscenza" ad altri destinatari) con le procedure di cui al n. 49 dell'Istruzione sul Carteggio per l'Arma dei Carabinieri.

Confido nell'azione di indirizzo e di controllo dei Comandanti a ogni livello affinché ogni diversa prassi sia definitivamente eliminata.



**IL COMANDANTE GENERALE**  
(Gen. C.A. Tullio Del Sette)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tullio Del Sette", written over the printed name.